



CITTÀ DI
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE

ALL. D.C.C. n. 197 del 2011

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	1
NORME GENERALI	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Strutture	2
Art. 3 – domanda di concessione	2
Art. 4 – Concessione	3
Art. 5 – Controlli	4
Art. 6 – Pulizie	4
Art. 7 – Divieti	5
Art. 8 – Responsabilità	5
Art. 9 - Rimborso dei danni	6
Art. 10 – Corrispettivo e cauzione	6
Art. 11– Revoca concessione	7
Art. 12 – Apertura e chiusura	7
Art. 13 – Determinazione del corrispettivo	8
Art. 14 – Concessione in uso gratuito	8
Art. 15 – Concessione in uso gratuito a titolo di contributo	9

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Assisi, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale e turistiche promosse da associazioni pubbliche o private o soggetti privati anche mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso temporaneo ed occasionale dei palchi costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.
2. Le iniziative o manifestazioni che possono beneficiare di quanto previsto nel presente regolamento devono necessariamente caratterizzarsi per la finalità pubblica perseguita ed essere aperte al pubblico senza alcuna restrizione.

Art. 2 – Strutture

1. Le strutture oggetto di concessione del presente regolamento sono le seguenti:
 - Un palco delle dimensioni 12,50 x 12,50 (frazionabile)
 - Palco dalle dimensioni 6,00 x 8,00 (frazionabile)

Art. 3 – domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione di dette strutture gli interessati devono presentare domanda al Sindaco almeno trenta giorni prima della data di utilizzo, salvo le eccezioni previste negli articoli successivi del presente regolamento.
2. Nella domanda dovrà essere indicato in maniera dettagliata:
 - a. nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail del firmatario;
 - b. qualifica del firmatario stesso nel caso in cui la richiesta è prodotta per conto di ente o associazione;

- c. tipo e dimensioni del palco richiesto, specificando la necessità di utilizzo ;
 - d. il motivo per il quale si chiede l'uso del palco;
 - e. il giorno o i giorni di utilizzo, data di ritiro e di riconsegna;
3. Il firmatario della domanda di utilizzazione assume automaticamente il ruolo di responsabile di ogni danno eventualmente arrecato alla struttura e di garante dell'ordinato svolgimento dell'iniziativa che in essa sarà realizzata secondo le comuni norme di buon comportamento e nel rispetto del materiale ricevuto.
 4. La responsabilità di cui al terzo comma del presente articolo comporta l'avvio nei confronti del soggetto che ne è titolare delle procedure necessarie per il risarcimento dei danni senza pregiudizio delle eventuali azioni penali e con possibilità di diniego temporaneo o permanente dell'assegnazione in caso di ulteriori istanze presentate dal medesimo soggetto a titolo privato, ovvero dalla stessa Associazione anche tramite altro soggetto
 5. L'utilizzo gratuito delle strutture di cui al precedente art. 2 non esime il Comune dall'intraprendere le eventuali azioni civili e penali nei confronti di chi si rende responsabile dei danneggiamenti.

Art. 4 – Concessione

1. L'autorizzazione all'uso della struttura è rilasciata dal dirigente del settore cui la stessa è in carico, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui al presente regolamento.
2. In caso di domande per utilizzazioni concomitanti, sarà data la precedenza a quella cronologicamente presentata prima anche in termini di orario.
3. Assume valore di contratto la semplice comunicazione di concessione da parte dell'Ufficio, riportante le condizioni essenziali e sottoscritta per accettazione dal concessionario.
4. La richiesta, sia a titolo oneroso che gratuito, può essere respinta in tutti i casi in cui la struttura che si intende utilizzare sia sproporzionata all'evento, sia in termini di adeguatezza degli spazi sia in termini di qualità dell'evento stesso in relazione alle dimensioni richieste con quelle disponibili.

Art. 5 – Controlli

1. I Servizi Operativi del Comune di Assisi sono i custodi delle strutture e nel caso di uso istituzionale del palco sono anche incaricati del montaggio e relativo smontaggio. Al momento della consegna della struttura il richiedente verifica lo stato del palco e qualora riscontrasse delle anomalie ne fa immediato rapporto scritto al competente ufficio comunale per il tramite dello stesso soggetto addetto alla consegna della struttura stessa. In tale fase del procedimento il concessionario può anche decidere di rinunciare all'uso del bene e chiedere la restituzione del corrispettivo versato e della cauzione.
2. Al termine dell'utilizzo il concessionario è tenuto a riconsegnare la struttura al competente ufficio "Servizi Operativi" entro due giorni successivi all'utilizzo stesso, previa verifica, da parte di un incaricato del Comune, che nessun danno è stato arrecato alla struttura. In caso contrario, sarà immediatamente incamerata la cauzione di cui all'art. 10 e, qualora l'importo della cauzione non sia a ciò sufficiente, si procederà all'addebito della differenza per il risarcimento dei danni, senza pregiudizio dell'azione civile e penale.
3. È, in ogni caso, facoltà dell'amministrazione effettuare verifiche senza preavviso sullo stato del palco durante il periodo di utilizzo.
4. Qualora, nel corso dei controlli di cui sopra, venissero riscontrati danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, verrà richiesto ai responsabili il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni eventualmente addebitati.

Art. 6 – Pulizie

1. Il Comune si fa carico, di norma, della pulizia del palco prima della consegna, salvo quanto previsto dal presente regolamento per specifiche situazioni;
2. Il Concessionario dovrà restituirli perfettamente puliti, liberi da qualsiasi oggetto di proprietà dello stesso e senza adesivi od altro di alcun genere.

Art. 7 – Divieti

1. È fatto divieto al concessionario di modificare l'assetto del palco dato in uso, impiantare chiodi, ganci, adesivi ed altro.
2. È fatto, altresì, divieto al concessionario di subaffittare il palco per intero o per sue parti.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il firmatario della domanda di concessione assume automaticamente il ruolo di responsabile di ogni danno eventualmente arrecato alla struttura e di garante dell'ordinato svolgimento dell'iniziativa che in essa sarà realizzata secondo le comuni norme di buon comportamento e nel rispetto per tutto il periodo per il quale ha ottenuto la concessione.
2. Il concessionario è, pertanto, esclusivamente responsabile per la custodia del palco per tutta la durata del suo utilizzo e dovrà esonerare e tenere indenne il Comune di Assisi da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni diretti ed indiretti che lo stesso può causare, allo stesso concessionario, ovvero di dipendenti, fornitori, addetti, ospiti, pubblico e partecipanti alla manifestazione.
3. Il concessionario è, altresì, esclusivamente responsabile e terrà indenne il Comune di Assisi per qualsiasi danneggiamento, furto o altro danno, causato anche da terzi al bene, per tutto il corso della manifestazione e comunque durante tutto il tempo nel quale si troverà all'interno o nelle aree esterne di pertinenza della manifestazione e per eventuali danni subiti dal personale e/o dai partecipanti, ospiti ed addetti alla manifestazione.
4. La responsabilità di cui ai precedenti commi del presente articolo comporta, al verificarsi di qualsiasi danno, l'avvio nei confronti del soggetto interessato delle procedure necessarie per il risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.
5. Al soggetto riconosciuto responsabile di alcuno dei danni previsti dal presente regolamento ed alla Associazione o Ente che ha eventualmente utilizzato la struttura, non potranno essere fatte

concessioni di strutture comunali per almeno due anni e fino ad un massimo di dieci, da graduare in relazione alla gravità del danno.

6. L'utilizzazione gratuita delle strutture di cui al precedente art. 2 non esime il Comune dall'intraprendere le eventuali azioni civili e penali nei confronti di chi si rende responsabile dei danneggiamenti.

Art. 9 - Rimborso dei danni

1. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati alla struttura, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti Servizi comunali.
2. Il rimborso dei danni avviene mediante escussione dal deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo della cauzione stessa.

Art. 10 – Corrispettivo e cauzione

1. La concessione in uso dei palchi è subordinata al pagamento di un corrispettivo da intendersi a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle strutture e delle eventuali attrezzature in esse presenti.
2. Il versamento di detto corrispettivo deve essere effettuato anticipatamente e la relativa ricevuta deve essere presentata al competente ufficio al momento della consegna del palco stesso, unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione a garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati alla struttura.
3. Il versamento anticipato della quota per il noleggio del palco è di €. 0.80/al giorno per mq, da effettuarsi tramite bollettino postale su ccp n. 00137067 intestato al Comune di Assisi – Servizio Tesoreria (“Causale” Noleggio Palco)
4. Il versamento anticipato della cauzione è stabilito in €. 6,50 per ogni mq, con versamento diretto alla cassa della Tesoreria Comunale su ccp n. 00137067 intestato al Comune di Assisi –

Servizio Tesoreria (“Causale” Cauzione per Noleggio Palco) o sotto forma di assegno non trasferibile intestato al Comune di Assisi.

5. La cauzione non è dovuta solo per le manifestazioni Istituzionali del Comune
6. La cauzione verrà restituita al concessionario alla riconsegna della struttura, che avverrà presso il deposito, previo accertamento della mancanza di impedimenti al riguardo.
7. Nel caso in cui la manifestazione/evento non venga effettuata, il corrispettivo di concessione verrà restituito nella misura del 70%, qualora la disdetta scritta e motivata pervenga almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso contrario l’Amministrazione comunale tratterà il 50% del corrispettivo a titolo di risarcimento per mancato utilizzo della struttura, mentre sarà restituito, per intero, il deposito cauzionale.
8. Gli importi del noleggio del palco e l’incameramento delle cauzioni verranno iscritti in un apposito Capitolo, il quale sarà utilizzato per il rinnovo della struttura stessa, nonché per l’acquisto di altre, e comunque anche per l’acquisto di attrezzature necessarie per il completo allestimento di tali eventi o manifestazioni

Art. 11 – Revoca concessione

1. La concessione della struttura può essere revocata dall’Amministrazione Comunale in ogni momento, qualora giustificate e gravi esigenze non ne consentano più l’utilizzo per il periodo assegnato, senza alcuna rivalsa, onere od altro a carico del Comune da parte del Concessionario.

Art. 12 – Montaggio e smontaggio

1. In presenza di eventi Istituzionali nei quali l’Amministrazione Comunale è organizzatrice o ne è coinvolta, il Comune garantisce, di norma, il montaggio e lo smontaggio.
2. In tutti gli altri casi, salvo le eccezioni di cui ai successivi titoli del presente regolamento, le operazioni di cui al precedente comma 1 sono a carico del concessionario, esonerando lo stesso Comune da qualsiasi Responsabilità per danni dovuti al cattivo montaggio o manomissioni del palco stesso.

Art. 13 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'uso delle strutture, quale indicato nei successivi articoli, può essere rideterminato annualmente dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:
 - consumi e usure tecniche;
 - durata della concessione;
 - spese per eventuale impiego di personale;
 - spese per pulizie se a carico del Comune;
 - spese per attrezzature specifiche.
2. Nella determinazione del corrispettivo la Giunta può prevedere una tariffa ridotta, che deve sempre coprire almeno i costi per utenze, pulizie ed eventuale impiego di proprio personale.
3. È esclusa ogni forma di esenzione e/o agevolazione in presenza di svolgimento di attività a carattere economico, es. mostre con vendita, sagre ecc.;
4. Il corrispettivo giornaliero si applica a tutte le concessioni, indipendentemente dalle effettive ore di utilizzo.
5. I corrispettivi, come sopra determinati, sono al netto dell'IVA eventualmente dovuta.

Art. 14 – Concessione in uso gratuito

1. L'uso delle strutture è a titolo gratuito nei seguenti casi:
 - a) per eventi o manifestazioni in cui l'Amministrazione Comunale figura tra i soggetti organizzatori. Il solo patrocinio non è sufficiente a qualificare tale ipotesi.
 - b) per eventi o manifestazioni di Associazioni senza fini di lucro alle quali il Comune partecipa in qualità di associato, previa apposita Delibera di adesione all'iniziativa redatta dall'ufficio Cultura;

- c) per attività spettacolari e ricreative realizzate da parte delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nel limite di tre giornate per anno solare per ciascuna scuola, conteggiate sul complesso delle strutture di cui al precedente art. 2.
 - d) per lo svolgimento di iniziative promosse dai gruppi consiliari;
 - e) per lo svolgimento di assemblee sindacali ed altre iniziative di dipendenti;
 - f) per lo svolgimento di assemblee sindacali dei pensionati.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), del precedente comma 1, il Comune è tenuto a provvedere con proprio personale al montaggio e smontaggio della struttura, mentre in tutti gli altri casi il montaggio e lo smontaggio è a carico del concessionario.

Art. 15 – Concessione in uso gratuito a titolo di contributo

1. In presenza dei presupposti di cui al regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, può essere concesso l'uso gratuito delle strutture di cui al precedente art. 2 come forma di contribuzione, purché sussistano gli elementi di cui al comma 1 del precedente art. 14, quindi preceduta da apposita Delibera di Giunta Comunale. Il relativo valore è soggetto a pubblicazione sul sito web comunale unitamente ai contributi erogati in denaro.
2. Gli organi Comunali non possono in ogni caso derogare da quanto stabilito dal presente Regolamento previa modifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale